



OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Determina per l'affidamento diretto della FORNITURA PIATTAFORMA DI REALTA' AUMENTATA (AR) PER LA COLLABORAZIONE REMOTA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023, in favore dell'operatore economico SOURCESENSE S.p.A. P.Iva 06404191006

CUP E24D23001110006

Il sottoscritto Nicola Modugno nato a [REDACTED] in qualità di Direttore dell'I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologie e Sviluppo, con sede in Perugia (PG), Via Palermo 80/A, Codice Fiscale 94134240541.

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti di ITS Umbria;

VISTA la Delibera del Consiglio di Indirizzo del 27.11.2023 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale di ITS Umbria per l'anno 2024;

VISTA la Delibera della Giunta Esecutiva del 27.11.2023 con la quale è stata autorizzata la spesa;

VISTA la Delibera della Giunta Esecutiva del 01.03.2024 nell'ambito del progetto PNRR “Umbria Academy Next Gen” Codice progetto M4C1I1.5-2023-1002-P-26291 con cui è stato conferito mandato al Direttore di ITS Umbria Nicola Modugno di individuare i nuovi investimenti da realizzare con le economie disponibili alla data della Delibera su indicata ed a quelle che si potranno generare in seguito ai ribassi che si otterranno dalle procedure già attivate, nonché all'individuazione e alla nomina del RUP;

VISTO il documento tecnico-illustrativo del 27.11.2023 agli atti della Fondazione e la relativa appendice del 04.03.2024;

VISTA la Delibera della Giunta Esecutiva del 01.03.2024 nell'ambito del progetto PNRR “Umbria Academy Next Gen” Codice progetto M4C1I1.5-2023-1002-P-26291 con la quale si è dato mandato al Direttore di porre in essere e sottoscrivere tutti gli atti necessari all'acquisizione di beni, servizi e lavori;

VISTE le dichiarazioni relative all'assenza del doppio finanziamento del Responsabile Amministrativo e del Legale Rappresentante, sottoscritte in forma analogica in data 04.03.2024;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;



VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per le parti ancora applicabili ai sensi dell'art. 225 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), comma 3 e comma 4;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021;

VISTA la Linea di Investimento 1.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1), denominata “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 47 e 48 del citato decreto-legge n. 77/2021, recante «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC» e «Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC»;

VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità del 7 dicembre 2021, con il quale sono state approvate le Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022;

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, con la quale è stato istituito il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori che assumono la nuova denominazione Istituti Tecnologici Superiori “ITS



Academy”, in attuazione di quanto previsto dalla Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 29 novembre 2022, n. 310 che ha definito i criteri di riparto dello stanziamento relativo alla linea di investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” Missione 4 – Componente 1 del PNRR;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

VISTO in particolare, l’art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 13/2023, ai sensi del quale «limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse»;

VISTO in particolare, l’art. 24, comma 3 e 3-bis, del citato decreto-legge n. 13/2023, ai sensi del quale «Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'[articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020](#), come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera a\), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#), procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla [legge 15 luglio 2022, n. 99](#), per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR»;



VISTA la Circolare n. 30 del Ministero dell'economia e delle Finanze del 11.08.2021 con la quale sono state approvate le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";

VISTE le Istruzioni operative prot. n. 59451 del 29 marzo 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui sopra individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO l'art. 225, comma 8, del citato decreto legislativo n. 36/2023, secondo il quale «*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*»;

VISTO l'art. 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che ha disposto che "all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024», conseguentemente, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse";

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023 avente ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative";



VISTO il contratto di finanziamento sottoscritto in data 10 agosto 2023 registro ufficiale U.0105374 tra Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Soggetto attuatore I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Umbria Academy Next Gen" codice CUP E24D23001110006 – Codice progetto M4C111.5-2023-1002-P-26291;

VISTI i Chiarimenti e F.A.Q. del Ministero dell'Istruzione e del Merito registro ufficiale I.0114898 del 22 settembre 2023;

VISTA la nota prot n. 0125383 del 24 ottobre 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

TENUTO CONTO:

- della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" che impone all'amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- della check list «Check list DNSH – Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio del DNSH» firmata digitalmente, che dovrà essere utilizzate per la valutazione di conformità al principio DNSH;

VISTO:

- l'art. 47 comma 2, del D.L. n. 77/2021 il quale dispone che "gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto della situazione personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità";
- l'art. 47 comma 3, del D.L. n. 77/2021 il quale dispone che "gli operatori economici, diversi da quelli indicati al comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- l'art. 47 comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021 il quale dispone che "gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;



- l'art. 47 comma 4, del D.L. n. 77/2021 il quale dispone che “le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’assunzione dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”;
- l’art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021 il quale dispone che “i contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’art. 51 del presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 dell’art. 47;

DATO ATTO, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, che con Decisione a contrarre del **03.06.2024** la scrivente Stazione appaltante ha determinato di avviare la procedura per l’affidamento diretto della **FORNITURA PIATTAFORMA DI REALTA' AUMENTATA (AR) PER LA COLLABORAZIONE REMOTA**, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modifiche con legge 29 luglio 2021, n. 108 e ai sensi dell’art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023, per un importo massimo di **€ 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) IVA esclusa**;

DATO ATTO che con Decisione a contrarre del **03.06.2024** è stata nominata Responsabile Unico del Progetto **Silvia Ugolini**;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento verrà acquisito dal RUP, solo a seguito dell’adozione del presente atto, direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Net4Market che gestisce il ciclo di vita della procedura, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;



DATO ATTO altresì che il Cup è il seguente: CUP E24D23001110006;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto **Silvia Ugolini** ha conseguentemente dato avvio in data **03.06.2024** alla trattativa diretta all'interno della piattaforma telematica Net4market raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_its con l'operatore economico **SOURCESENSE S.p.A.** P.Iva **06404191006** in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fissando come termine per la presentazione della relativa offerta il giorno: **07.06.2024** ore **17.00**;

DATO ATTO che la scrivente Stazione appaltante, ha conseguentemente dato avvio, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della relativa offerta, alla procedura di verifica della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico **SOURCESENSE S.p.A.** P.Iva **06404191006** all'interno della piattaforma telematica Net4market che è risultata regolare;

DATO ATTO altresì che la scrivente Stazione appaltante ha successivamente proceduto a verificare la regolarità amministrativa dell'offerta economica presentata dall'operatore economico **SOURCESENSE S.p.A.** P.Iva **06404191006** all'interno della piattaforma telematica Net4market che è risultata regolare;

RITENUTA l'offerta economica presentata dall'operatore economico **SOURCESENSE S.p.A.** P.Iva **06404191006** all'interno della piattaforma telematica Net4market pari ad un complessivo importo di **€ 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00) IVA esclusa** conveniente e idonea per la stazione appaltante tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione le cui caratteristiche sono previste nel Capitolato Tecnico e nelle Condizioni di Fornitura, come anche da parere del RUP conservato agli atti di questa stazione appaltante;

VISTE le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse e obblighi di astensione rilasciate dal personale, sia interno che esterno alla stazione appaltante direttamente coinvolto nella specifica fase della procedura d'appalto, agli atti della stazione appaltante, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e conservate dal R.U.P.;

DATO ATTO che ad oggi per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo ai soggetti coinvolti;

TENUTO CONTO che all'operatore economico **SOURCESENSE S.p.A.** P.Iva **06404191006** sarà, pertanto, affidata la fornitura avente ad oggetto **PIATTAFORMA DI REALTA' AUMENTATA (AR) PER LA COLLABORAZIONE REMOTA** per le motivazioni sopra riportate;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76/2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, la Stazione appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;



TENUTO CONTO che l'operatore presenterà alla stazione appaltante apposita **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 in considerazione del prezzo offerto e del fatto che il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dalla Stazione appaltante solo in seguito alle prestazioni effettivamente rese;

TENUTO CONTO che l'operatore economico si è impegnato ad assumere gli obblighi previsti dall'art. 47, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021;

CONSIDERATO che:

- per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, all'art. 1, comma 32, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad **€ 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00) IVA esclusa**, trovano copertura nel bilancio previsionale di ITS Umbria per l'anno 2024 approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 27.11.2023;

VISTE le Condizioni di fornitura e l'allegato A "Capitolato tecnico";

VISTO lo "Schema di contratto" allegato B al presente atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023, l'affidamento diretto della **FORNITURA PIATTAFORMA DI REALTA' AUMENTATA (AR) PER LA COLLABORAZIONE REMOTA**, le cui caratteristiche sono meglio descritte nel capitolato tecnico allegato cui si rinvia e da considerarsi parte integrante del presente atto, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica Net4Market all'operatore economico **SOURCESENSE S.p.A. con sede in Roma (RM) Via del Poggio Laurentino n. 9, P.Iva 06404191006**;

- di dare atto che l'importo previsto per l'affidamento della prestazione in oggetto a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy", è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, come da contratto di finanziamento sottoscritto in data 10 agosto 2023 registro ufficiale U.0105374 tra Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Soggetto attuatore I.T.S. Umbria Made in Italy –



Innovazione, Tecnologia e Sviluppo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Umbria Academy Next Gen" codice CUP E24D23001110006 – Codice progetto M4C1I1.5-2023-1002-P-26291, e inserito nel bilancio previsionale di ITS Umbria per l'anno 2024 approvato con Delibera del Consiglio di Indirizzo del 27.11.2023.

- di dare atto che la **fornitura** di che trattasi dovrà essere **consegnata, installata e configurata a regola d'arte entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto mentre la durata del Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà trascorsi 36 mesi (pari alla durata delle licenze) dalla consegna, installazione e configurazione a regola d'arte della Fornitura, per un importo complessivo pari a € 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00) IVA esclusa;**
- di dare atto che l'affidamento verrà attuato in ottemperanza ed in esecuzione del decreto legge n. 77/2021 e che nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto;
- di approvare le Condizioni di fornitura e l'allegato Capitolato tecnico;
- di approvare lo "Schema di contratto" allegato B alla presente Determina e di autorizzarne la sottoscrizione;
- di svolgere le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023;
- di acquisire dall'affidatario la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall'operatore;
- di procedere, all'esito positivo delle consultazioni/verifiche di cui ai punti precedenti, a caricare il Contratto sulla piattaforma telematica Net4Market per la conclusione della procedura;
- di acquisire dall'affidatario la **cauzione definitiva** di cui all'art. dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023;
- di autorizzare la spesa complessiva di **€ 34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00) IVA esclusa**, approvata con Delibera della Giunta Esecutiva del 01.03.2024;
- di pubblicare il presente atto sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al seguente link <https://www.itsumbria.it/amministrazione-trasparente/?cat=84>.

Perugia, **12.06.2024**

IL DIRETTORE di ITS UMBRIA

Nicola Modugno

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY – INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO

ALLEGATO 1 – CONDIZIONI DI FORNITURA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Affidamento diretto della FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA DI REALTA' AUMENTATA (AR) PER LA COLLABORAZIONE REMOTA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023.

CUP E24D23001110006





Premesse

1. Le presenti condizioni di fornitura hanno ad oggetto la **fornitura di una piattaforma di realtà aumentata (AR) per la collaborazione remota** (di seguito, anche «**Fornitura**»).
2. Le condizioni di fornitura disciplinano le modalità di svolgimento della procedura informale (di seguito, anche «**Procedura**»), volta alla selezione dell'Operatore Economico (di seguito, anche «**Operatore Economico**» o «**Operatore**» o «**Concorrente**») cui affidare la Fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023, da espletarsi mediante affidamento diretto.
3. All'esito della Procedura, la Stazione Appaltante **I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo** stipulerà il Contratto, con l'Operatore Economico se riterrà l'offerta conveniente e idonea per la stazione appaltante tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione le cui caratteristiche sono previste nel Capitolato Tecnico e nelle Condizioni di Fornitura;
4. Dalle presenti condizioni di fornitura non consegue in capo alla Stazione Appaltante alcun formale obbligo di dare seguito all'iniziativa, né alcun interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo all'Operatore che parteciperà alla procedura.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente Procedura, provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
6. L'esecuzione del Contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, individuato nella persona di Silvia Ugolini che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
7. La Fornitura è finanziata ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, anche «**PNRR**»), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (PNRR).

Art. 1

Oggetto e importo dell'affidamento

1. L'oggetto della presente Procedura è l'affidamento diretto con trattativa diretta della **fornitura di una piattaforma di realtà aumentata (AR) per la collaborazione remota**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023, da espletarsi mediante affidamento diretto.



2. In particolare, l'affidamento attiene alla **fornitura di una piattaforma di realtà aumentata (AR) per la collaborazione remota**, da erogarsi sulla base di quanto descritto nel Capitolato Tecnico allegato, a cui si rinvia.
3. L'importo stimato massimo della Fornitura - che costituisce la base dell'affidamento per la presente Procedura - viene quantificato in € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, che potrà essere ribassato. L'importo massimo posto a base dell'affidamento è stato determinato tenendo conto dei prezzi di mercato.
4. Il prezzo offerto si deve intendere comprensivo, oltre agli utili dell'impresa, di ogni e qualsiasi spesa per lavorazione, imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, scarico, disimballaggio, montaggio e quanto altro onere necessario per l'installazione, ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, le spese generali e quant'altro occorrente per l'esecuzione della prestazione, nei modi stabiliti e a regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le norme e leggi vigenti.
5. Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze del presente affidamento sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di mere forniture senza posa in opera.
6. In considerazione di quanto disposto all'articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di fornitura senza posa in opera.
7. La Fornitura, complessivamente intesa, verrà remunerata a corpo.
8. L'Operatore Economico dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali "Do No Significant Harm" (di seguito, anche «DNSH»), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
9. A tal fine, l'Operatore Economico è tenuto, in ogni caso, a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**All. 7**), circa il rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852.
10. L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà provvedere anche all'organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte.
11. Tutte le modifiche e varianti al Contratto devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.
12. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento, senza che l'Operatore Economico possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.



Art. 2

Modalità di esecuzione dell'affidamento

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:
 - a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente affidamento;
 - c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti della Stazione Appaltante;
 - d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nei documenti che regolano il presente affidamento e nei rispettivi allegati;
 - e) eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni della documentazione del presente affidamento.

Art. 3

Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili.
2. La Stazione Appaltante e l'Affidatario si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni contrattuali.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dalla Stazione Appaltante e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della prestazione.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'operatore dovrà presentare alla stazione appaltante apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura;



7. La Stazione Appaltante in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento della prestazione, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice e sarà svincolata definitivamente al termine del contratto in esito all'emissione del certificato di regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto.
9. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della prestazione, e dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente documento e nel Contratto.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti di proprietà intellettuale. L'Impresa, di conseguenza, assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro e indisturbato utilizzo dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi, nonché da tutte le spese, a seguito di violazioni in dette materie, derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 4

Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni

1. Il Responsabile Unico del Progetto potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 5

Fonti di finanziamento

1. L'importo previsto per l'affidamento della prestazione in oggetto è a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, come da Contratto di finanziamento sottoscritto in data 10 agosto 2023 registro ufficiale U.0105374 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Soggetto attuatore **I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo** per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Umbria Academy Next Gene" codice CUP E24D23001110006 – Codice progetto M4C1I1.5-2023-1002-P-26291, e inserito nel bilancio previsionale di **ITS Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo** per l'anno



2024 approvato con Delibera del Consiglio di Indirizzo del 27.11.2023.

Art.6

Durata del Contratto

1. La Fornitura da affidare dovrà essere consegnata, installata e configurata a regola d'arte entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto o del Verbale di consegna in via d'urgenza.
2. La durata del Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso o del Verbale di consegna in via d'urgenza e terminerà trascorsi 36 mesi (pari alla durata delle licenze) dalla consegna, installazione e configurazione a regola d'arte della Fornitura.
3. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di rispettare *target* e *milestone* del PNRR.
4. La Fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, delle *milestone* e dei *target* del PNRR, pena l'applicazione delle penali. Resta in ogni caso inteso che eventuali ritardi nella consegna della Fornitura che possano determinare il mancato conseguimento del *target* finale e, quindi, il mancato rimborso a valere sul PNRR, costituiscono inadempimento contrattuale e non potranno in alcun modo essere addebitati alla Stazione Appaltante.

Art. 7

Requisiti generali

1. Gli Operatori Economici ammessi a partecipare alla Procedura devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
2. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (a seguire anche «BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire anche «FVOE»).
3. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere generale non sia disponibile nel FVOE, la Stazione Appaltante, ai sensi l'art. 9, comma 2, della Delibera ANAC n. 464/2022, potrà acquisire la documentazione necessaria secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.
4. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE.
5. L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



6. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.
7. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
8. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
9. L'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
10. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione del Preventivo, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - b) motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
11. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
12. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
13. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.
14. Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
15. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
16. È escluso l'Operatore Economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche



amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

17. È comunque escluso l'Operatore Economico che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
18. L'Operatore Economico deve essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (<https://www.itsumbria.it/amministrazione-trasparente/?cat=83>) adottato con delibera del CdI del 18/09/2023 e si impegna in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del Contratto.

Art. 8

Pari opportunità di genere e generazionali

1. Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla Procedura il mancato assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021, sono **esclusi** dalla procedura di gara gli Operatori Economici che **occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara.**
3. Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli Operatori Economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, gli Operatori Economici che **occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione



guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. A differenza degli effetti derivanti dalle omissioni previste dal comma 2, dell'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021, la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del Contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. n. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del Contratto o alle prestazioni del Contratto.

5. Gli Operatori Economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici)** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
6. Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, in caso di aggiudicazione del Contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il Concorrente, **a pena di esclusione**, si impegna a riservare una quota **pari al 30 per cento di occupazione giovanile** (persone di età inferiore ai 36 anni) e una quota **pari al 30 per cento di occupazione femminile**.
7. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva, la documentazione di cui all'art. 47, comma 2 o 3 o 3bis deve essere prodotta da ciascuno degli Operatori Economici tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 o 3bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021; nel caso di consorzi la documentazione di cui sopra deve essere prodotta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Art. 9

Requisiti speciali

1. Gli Operatori Economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il FVOE.
3. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere speciale non sia disponibile nel FVOE, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Delibera ANAC n. 464/2022, inserirà nel FVOE medesimo la documentazione necessaria.
4. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.



5. L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

1. Gli Operatori Economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- (a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento;

L'Operatore Economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro, dovrà provare l'iscrizione in uno dei registri professionali commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite il FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. L'Operatore stabilito in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- (b) Aver eseguito almeno n. 1 fornitura analoga all'oggetto del presente affidamento per il quale si presenta offerta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Art. 10

Termini e modalità di redazione del Preventivo

1. Il Preventivo, complessivamente inteso come l'insieme della documentazione amministrativa e del Preventivo economico (di seguito, anche «**Preventivo Economico**») sarà vincolante per l'Operatore Economico per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione del Preventivo. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Operatore il differimento del termine.
2. L'Operatore Economico invitato dovrà presentare il Preventivo, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale di e-procurement Net4Market, **pena l'irricevibilità del Preventivo e comunque la sua irregolarità**.



3. L'Operatore Economico dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

(i) **Documenti di carattere amministrativo:**

- a) il **documento di gara unico europeo (DGUE)**, contenente le dichiarazioni di cui agli artt. da 94 a 98, di cui agli artt. 100, 103 e 162 del d.lgs. n. 36/2023, redatto secondo le indicazioni della Nota prot. n. 6216 del 30 giugno 2023, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comunicato riguardante l'aggiornamento della «*Tassonomia di riferimento dei criteri*», che correde le «*Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"*», del 31 luglio 2021, adottato da AGID con Determina n. 164 dell'11 luglio 2023 (**All. 9**);
- b) **una dichiarazione sostitutiva del Concorrente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale l'Operatore Economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente (**All. 2**);
- c) nel solo caso di ricorso al subappalto, **la dichiarazione di subappalto**, sottoscritta digitalmente, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato a impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* (**All. 2**) alla presente Richiesta di Preventivi;
- d) ove applicabile, **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'articolo 47, comma 2, D.L. n. 77/2021;
- e) la **dichiarazione sostitutiva del Concorrente** per l'individuazione del titolare effettivo, **sottoscritta digitalmente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**All. 5 e All. 6**);
- f) la **dichiarazione sostitutiva del Concorrente** relativa all'assenza di conflitti di interessi in capo all'Operatore Economico e al titolare effettivo, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**All. 4**);
- g) **modulo tracciabilità flussi finanziari** ai sensi della legge 136/2010 (**All. 8**);
- h) ove applicabile, **copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC**;
- i) check list «**Check list DNSH** – Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio del DNSH» firmata digitalmente

(ii) **Preventivo Economico (All. 3)** nel quale dovrà essere indicato:

- l'importo offerto in cifre e lettere con l'indicazione di n. 2 decimali dopo la virgola;

I valori offerti, al netto dell'I.V.A., dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i suddetti valori saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.



In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e il Preventivo Economico medesimo verrà adeguato per arrotondamento.

Saranno esclusi i preventivi plurimi, condizionati, alternativi o espressi in aumento rispetto all'importo a base della Procedura.

Il Preventivo economico non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

- Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana.** In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.
- Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale** dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato a impegnare l'Offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta con firma digitale.
- Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale di e-procurement Net4Market si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di e-Procurement, disponibili sul medesimo portale.

Art. 11

Modalità di valutazione del Preventivo

- All'esito della Procedura, la Stazione Appaltante **I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo** stipulerà il Contratto, con l'Operatore Economico se riterrà l'offerta conveniente e idonea per la stazione appaltante tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione le cui caratteristiche sono previste nel Capitolato Tecnico e nelle Condizioni di Fornitura.
- Si evidenzia che la presente Procedura non si configura quale procedura di gara e che, pertanto, non si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 12

Svolgimento della Procedura

- Alla scadenza del termine per la presentazione del Preventivo, la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile Unico del Progetto aprirà la busta virtuale contenente i documenti di Preventivo inviati dall'Operatore Economico, e procederà all'esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sulle «*Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione*» del Codice e nel rispetto delle previsioni del Codice.
- Il Responsabile Unico del Progetto procederà all'apertura e alla valutazione del Preventivo sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante.



Art. 13

Aggiudicazione e stipulazione del Contratto

1. All'esito dello svolgimento della Procedura, verrà disposto dall'organo competente della Stazione Appaltante l'affidamento, con possibilità di autorizzare l'esecuzione del Contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale.
2. La Stazione Appaltante procederà quindi a stipulare con l'Operatore Economico affidatario il Contratto.
3. In caso di esito negativo dei controlli sui requisiti di partecipazione, la Stazione Appaltante procederà:
 - (i) a dichiarare decaduto dall'affidamento l'Operatore Economico;
 - (ii) a risolvere il Contratto *medio tempore* stipulato.
4. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, ad altro Operatore partecipante ritenuto idoneo.
5. L'operatore dovrà presentare alla stazione appaltante apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura.

Art. 14

Penali

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali:
 - a) In caso di ritardo nella consegna delle prestazioni richieste, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale in misura giornaliera pari al 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna delle prestazioni richieste;
 - b) In caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta, e comunque, nella misura massima pari al 20% del valore del Contratto.
 - c) In caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 bis del D.L. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta e comunque, nella misura massima pari al 20% del valore del Contratto.
 - d) In caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale calcolata tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque, nella misura massima pari al 20% del valore del Contratto.



2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.
3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo articolo, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione.
6. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15

Divieto di cessione del Contratto e subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2013, in caso di modifiche soggettive.
2. L'Operatore Economico indica le parti e le percentuali della Fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.
3. L'Affidatario e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.
4. Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il soggetto Affidatario del Contratto potrà affidare in subappalto parte della prestazione previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti di cui all'art. 119, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.



6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
7. L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, fornitura/servizio di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.

Art. 16

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. La prestazione oggetto del presente affidamento è soggetta a certificato di regolare esecuzione emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Il certificato di regolare esecuzione sarà rilasciato a seguito della relativa verifica da parte del Responsabile Unico del Progetto.
2. Il corrispettivo contrattuale verrà corrisposto a seguito dall'emissione del certificato di regolare esecuzione della consegna a regola d'arte dei beni oggetto della presente fornitura da parte del RUP, mentre la garanzia di cui all'art. 3 verrà svincolata definitivamente, come previsto al comma 8 del suddetto art. 3, al termine del contratto in esito all'emissione del certificato di regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto.
3. Ove corredate dai dettagli richiesti, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
4. Il prezzo contrattuale, a fronte della prestazione richiesta, viene liquidato, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura e acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva.
5. Ogni fattura deve riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estremi dell'ordinativo e dell'atto di affidamento, oltre all'indicazione del CIG e del CUP.

Art. 17

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. La Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.



Art. 18

Risoluzione del Contratto

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
3. In caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 19

Clausole risolutive espresse

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) accertamento da parte della Stazione Appaltante della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario, durante l'esecuzione del Contratto;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
 - c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della prestazione; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la prestazione;
 - d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
 - e) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del d.lgs. 159/2011;
 - g) violazione degli obblighi derivanti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (<https://www.itsumbria.it/amministrazione-trasparente/?cat=83>) adottato con delibera del CdI del 18/09/2023;
 - h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;



- i) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
 - j) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - k) mancata consegna delle forniture;
 - l) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
 4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

Art. 21

Lavoro e sicurezza

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della prestazione, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente affidamento, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del Subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto,



la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 22

Foro competente

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente Concorrente.

Art. 23

Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Titolare del trattamento dei dati personali è **I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo**.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, sussistendone i presupposti, l'Affidatario è designato con apposita nomina, quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura/Servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. L'affidatario e la Stazione Appaltante, sottoscrivendo il Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

ALLEGATI:

- 1 Capitolato tecnico
- 2 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679



Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO

Oggetto della fornitura

Si richiede la fornitura di licenze educational per l'utilizzo di una piattaforma cloud di realtà aumentata per la collaborazione remota completa di Smart Glasses, che permetta l'interoperabilità a distanza tra figure per la gestione di operazioni sul campo. In dettaglio:

N. 1 Contratto per l'utilizzo di un'area indipendente dedicata per l'accesso nella piattaforma cloud di realtà aumentata per la collaborazione remota;

N. 10 Contratti di licenza per la connessione web alla piattaforma cloud di realtà aumentata per la gestione della collaborazione remota;

N. 5 Smart Glasses per la realtà assistita a livello industriale;

N. 5 Contratti di licenza per l'utilizzo di Smart Glasses nell'area dedicata della piattaforma cloud di realtà aumentata per la collaborazione remota.

I contratti suindicati devono avere una durata minima di almeno 36 mesi.

Requisiti tecnico-funzionali della fornitura e configurazione minima richiesta

Bene da acquistare	Requisiti minimi	Quantità
Aree dedicate nella piattaforma cloud per la collaborazione remota	<p>Aree indipendenti dedicate di accesso nella piattaforma cloud (SAAS) per la collaborazione remota avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modulo Amministrazione per la gestione e abilitazione degli utenti;- Modulo per la creazione di modelli di procedure;- Pannello di creazione e gestione attività;- Area per il supporto in tempo reale tra Mentor ed Operator;- Agenda per chiamate dirette tra utenti- Area per condivisione documenti;- Reportistica relativa alle attività in carico;- Pannello per la visualizzazione statistiche di utilizzo.	1
Licenze per la connessione web alla piattaforma cloud per la collaborazione remota	<ul style="list-style-type: none">- Licenze per la connessione web nelle aree dedicate della piattaforma cloud (SAAS) per la collaborazione da parte degli utenti Mentor che guidano le operazioni di manutenzione da postazione remota dotata di PC con browser compatibile.	10



<p><i>Smart Glasses per la realtà assistita a livello industriale</i></p>	<p><i>Smart Glasses con le seguenti caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Grado di protezione : IP 66;</i> - <i>Pulsante di accensione con sensore di impronte digitali integrato;</i> - <i>Pulsanti di comando programmabili e personalizzabili;</i> - <i>Porte: 3.5mm audio, 1 USB Type-C;</i> - <i>Applicazioni integrate: navigatore di documenti, fotocamera con lettore di codici a barre, registratore audio e video, visualizzatore di pagine Web, sincronizzazione nel cloud, lettore multimediale, calcolatrice, contapassi, timer;</i> - <i>Bluetooth 5.1</i> - <i>Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2.4 GHz and 5GHz;</i> - <i>GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, and SBAS;</i> - <i>Supporto NavIC;</i> - <i>GNSS a doppia frequenza (L1 + L5);</i> - <i>Bussola elettronica, giroscopio e accelerometro a 3 assi;</i> - <i>Display LCD a colori 24bit con angolo di visualizzazione di 20°, 0.32" di diagonale, risoluzione WVGA (854X480);</i> - <i>Quattro microfoni digitali con riduzione attiva dei rumori. Riconoscimento della voce in ambienti con rumore di fondo fino a 100 dBA;</i> - <i>Altoparlanti interni da 94 dBA;</i> - <i>Fotocamera con sensore da 48 MP con flash LED;</i> - <i>Videocamera con risoluzione fino a 1080p @ 60fps, 6X zoom in HD, stabilizzazione video. Codecs: VP8, VP9, H.264, H.265 HEVC;</i> - <i>Compatibili con elmetti protettivi, occhiali protettivi, maschere.</i> 	<p>5</p>
<p><i>Licenze per l'utilizzo di Smart Glasses nell'area dedicata della piattaforma cloud per la collaborazione remota</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Licenze per l'utilizzo degli Smart Glasses (o di dispositivi alternativi quali tablet o smartphone) da parte degli utenti Operator per le attività di manutenzione sul campo, sotto la supervisione degli utenti Mentor, tramite piattaforma cloud (SAAS) per la collaborazione remota.</i> 	<p>5</p>

ULTERIORI REQUISITI MINIMI

Formazione



- *N. 3 attività di training riservate all'utilizzo piattaforma cloud di realtà aumentata per la collaborazione remota, distribuite nel periodo di durata delle licenze, per un numero di giornate almeno pari a 1 per ciascuna attività.*

Garanzia

- *La fornitura software deve essere coperta da una garanzia che comprenda la disponibilità gratuita degli aggiornamenti di versione del software, delle patch di sicurezza e gli eventuali interventi di manutenzione per tutta la durata del periodo previsto dal contratto (almeno 36 mesi);*
- *La fornitura hardware (Smart Glasses) deve essere coperta dalla garanzia di legge (12 mesi).*

Manutenzione e assistenza

- *La fornitura deve prevedere un supporto per l'assistenza tecnica (telefonico oppure on-line) per l'assistenza sulle problematiche relative al software e all'hardware (Smart Glasses). Nel caso dell'hardware, se l'azione da remoto non è sufficiente per il ripristino dell'operatività dello stesso, si richiede la definizione di un piano manutentivo, che dettagli le modalità e i tempi dell'intervento, entro 48 ore dalla segnalazione del guasto e un intervento manutentivo nel rispetto di quanto previsto dal piano. Tutti i servizi appena descritti, per la durata della garanzia, sono da effettuarsi a titolo gratuito.*



Allegato 2 INFORMATIVA FORNITORI

La presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

1) Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD).

Titolare del trattamento è **ITS UMBRIA Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo** (d'ora in avanti, "ITS"), con sede in, Perugia, Via Palermo, 80/A, e-mail: info@itsumbria.it; pec: itsumbria@legalmail.it.

ITS ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) raggiungibile all'indirizzo della sua sede o all'indirizzo dpo@itsumbria.it.

2) Finalità del trattamento e basi giuridiche.

1. Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali necessari a svolgere la procedura anche informatica di presentazione delle offerte e, successivamente, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto stipulato tra ITS e il fornitore.

Sono trattati anche i pertinenti dati di contatto e-mail e telefonici delle persone che agiscono per conto del fornitore, che quest'ultimo garantisce di avere acquisito in modo lecito e che sono esatti ed aggiornati.

2. I dati del fornitore sono trattati per finalità implicate dall'attuazione di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile e fiscale.

3. I dati sono – altresì – trattati per finalità di trasparenza e anticorruzione.

4. Infine, i dati sono trattati anche per finalità di tutelare le ragioni ed interessi di ITS.

Le basi giuridiche dei trattamenti di cui sopra sono pertanto costituite dall'adempimento di compiti di interesse pubblico, dalla necessità di adempiere le obbligazioni oggetto del contratto e dall'adempimento di obblighi di legge del titolare (nn. 1, 2 e 3). Oltre che per il suo legittimo interesse di disporre di prove per difendere i propri diritti ed interessi (n. 4).

3) Destinatari dei dati e loro comunicazione. Trasferimento dei dati a un paese extraeuropeo.

I dati personali del fornitore e delle persone che agiscono per suo conto potranno essere comunicati a soggetti terzi, nell'ambito delle finalità indicate sopra e/o che il titolare ha nominato responsabili o sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, come il fornitore della piattaforma utilizzata per lo svolgimento della procedura telematica di aggiudicazione e stipula del contratto.

La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria per la corretta e completa esecuzione del contratto del fornitore con il titolare e, più in generale, per eseguire tutti gli adempimenti che gli sono richiesti dalla legge (segnatamente, di natura amministrativa, contabile, fiscale e di trasparenza).

I dati non sono trasferiti in paese extraeuropeo, nel caso in cui ciò avvenisse, poiché ad esempio i server del fornitore fossero allocati in un paese fuori dall'Unione Europea, ITS adotterà garanzie adeguate al trasferimento.

I dati possono essere diffusi nella sezione del sito internet del titolare www.itsumbria.it in adempimento di obblighi di trasparenza.



4) **Utilizzazione e tempi di conservazione dei dati.**

I dati trattati per finalità di dare esecuzione al contratto col fornitore saranno cancellati non appena non saranno più necessari per la sua attuazione.

I dati saranno conservati per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali per il termine di 10 anni previsti dalla legge. Per finalità di prova, verranno conservati per il termine di prescrizione di 10 anni, previsto per far valere eventuale responsabilità contrattuale.

5) **Diritti d'accesso.**

Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono alle persone fisiche interessate l'esercizio di specifici diritti. L'art. 15 gli riconosce il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Gli interessati hanno, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali.

Rispetto ai propri dati personali, gli interessati hanno il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati.

I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del DPO del titolare dpo@istumbria.it, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede legale in Perugia, Via Palermo, 80/A.

Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità.

Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta.

6) **Reclamo ad un'autorità di controllo.**

Il fornitore e le persone che agiscono per suo conto, dei quali il titolare tratta i dati, che ritengono che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del regolamento, hanno diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo dello Stato in cui risiedono o lavorano o nel quale si è verificata la violazione, ai sensi dell'art. 77, GDPR.

Se i soggetti di cui sopra risiedono o lavorano o la violazione è verificata nel territorio dello stato italiano, il reclamo va proposto alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma.

Perugia, **03.06.2024**



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento diretto della FORNITURA PIATTAFORMA DI REALTÀ AUMENTATA (AR) PER LA COLLABORAZIONE REMOTA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023.

CUP E24D23001110006

tra

I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY – INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO, con sede in Perugia, 06124 via Palermo 80/A, C.F. 94134240541, in persona di Nicola Modugno nato a [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di Direttore;

(a seguire anche «ITS.» o «Stazione Appaltante»)

e

SOURCESENSE S.p.A. (Codice Fiscale n. 06404191006 partita IVA n. 06404191006), con sede legale in Roma (RM), in Via del Poggio Laurentino n. 9, nella persona di Marco Bruni, nato a [REDACTED], in qualità di Amministratore Delegato;

(a seguire anche «Affidatario»)

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)

Dato atto dell'esito positivo delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'Affidatario,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)



1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, anche se non materialmente allegati allo stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:

Condizioni di fornitura e Capitolato tecnico;

Dichiarazione sostitutiva del concorrente;

Preventivo formulato da Marco Bruni (in qualità di Amministratore Delegato di SOURCESENSE S.p.A.) del 06.06.2024;

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi;

Dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo;

Dichiarazione rispetto principi DNSH;

Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DGUE;

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

1. Oggetto del presente Contratto è l'affidamento diretto della **fornitura di una piattaforma di realtà aumentata (AR) per la collaborazione remota**, le cui caratteristiche sono meglio descritte nel **Capitolato tecnico**.

Art. 3

(Durata del Contratto)

1. La Fornitura oggetto del presente affidamento, di cui all'articolo 2, al fine di rispettare target e milestone del PNRR, **dovrà essere consegnata, installata e configurata a regola d'arte entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. La durata del presente Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà trascorsi 36 mesi (pari alla durata delle licenze) dalla consegna, installazione e configurazione a regola d'arte della Fornitura.**
2. La **Fornitura** dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* e dei *target* del PNRR. Resta in ogni caso inteso che eventuali ritardi nell'espletamento della **Fornitura** che possano determinare il mancato conseguimento del *target* finale e, quindi, il mancato rimborso a valere sul PNRR, costituiscono inadempimento contrattuale e non potranno in alcun modo essere addebitati alla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la **Fornitura**, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4



(Modalità di esecuzione dell'affidamento)

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:
 - a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla stazione appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
 - c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti della stazione appaltante;
 - d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche, milestone e target previste dal cronoprogramma procedurale di misura e nel PNRR;

2. L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

3. **Se del caso**, l'Affidatario si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all'impegno di assicurare, in caso di affidamento della **Fornitura**, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

4. **Se del caso**, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, l'Affidatario è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

5. **Se del caso**, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, lo stesso Affidatario è tenuto a



consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006,

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
6. **Se del caso**, le relazioni di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, verranno pubblicate sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione <https://www.itsumbria.it/amministrazione-trasparente/>, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La Stazione appaltante procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021.
7. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente Contratto.

Art. 5

(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU del PNRR (di seguito, anche «**Missione**») e concorre alla realizzazione di *target* e *milestone* previsti nel Piano medesimo.
2. L'Affidatario si impegna ad erogare le prestazioni nel rispetto di *milestone* e *target* della Missione. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della **Fornitura** al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione di *milestone* e *target* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
3. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «**DNSH**»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.



4. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:
- durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale da consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
 - a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
 - a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5;
 - a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 6

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

- Il corrispettivo per la **Fornitura** è complessivamente pari ad € **34.900,00 (euro trentaquattromilanovecento/00) IVA esclusa**, come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario.
- Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla **Fornitura**.
- Il corrispettivo per la **Fornitura** svolta come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario, sarà remunerato a corpo.
- Prima della fatturazione la stazione appaltante provvederà a rilasciare il certificato di regolare esecuzione emesso **non oltre 3 mesi** dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Il certificato di regolare esecuzione sarà rilasciato a seguito della relativa verifica da parte del Responsabile Unico del Progetto.
- Il corrispettivo contrattuale maturato dall'aggiudicatario a seguito delle prestazioni effettivamente rese sarà corrisposto a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e dietro presentazione di regolari fatture elettroniche o altra documentazione contabile/fiscale idonea.



6. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento del documento contabile/fiscale secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il documento contabile/fiscale dovrà contenere gli estremi del progetto (**Umbria Academy Next Gen - M4C1I1.5-2023-1002-P-26291**), la descrizione delle prestazioni, l'importo, il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto).
7. Ove corredate dai dettagli richiesti, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle fatture o di altra documentazione contabile/fiscale idonea sul conto corrente bancario intestato a **SOURCESENSE S.p.A. presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Ag. n. 18 di Roma (RM) Viale Altiero Spinelli n. 30, IBAN IT61S0100503218000000004168**, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
9. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - (i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
 - (ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - (iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - (iv) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di **mere forniture**.

Art. 7

(Responsabilità dell'Affidatario)

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti



volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della **Fornitura**.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'operatore dovrà presentare alla stazione appaltante apposita **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione della **Fornitura**;
7. La stazione appaltante in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la **garanzia** di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della **garanzia** per escussione parziale o totale ad opera della stazione appaltante, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
8. La **garanzia** sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento della **Fornitura**, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.
9. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della **Fornitura**, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 8

(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 9

(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
4. Il **Contratto** può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del



Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.
5. Sono **sempre** consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. La **modifica** è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
 - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
 - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
 - d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.
7. **Non** sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
8. Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.
9. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una **diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.**
10. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;



- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.
11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
 12. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
 13. **Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice**, la stazione appaltante comunica all'A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del Codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l'Affidatario, il progettista, il valore della modifica.

Art. 10

(Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla stazione appaltante le seguenti penali:
 - in misura giornaliera pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna delle prestazioni richieste; fino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - se applicabile, in caso di mancato produzione delle relazioni previste dai commi 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, verrà applicata una penale giornaliera nella misura del 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di mancato adempimento agli impegni dichiarati in sede di partecipazione alla presente procedura, relativi al comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, verrà applicata una penale giornaliera nella misura del 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
 - in caso di ritardo nella trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei requisiti dei DNSH, verrà applicata una penale giornaliera nella misura del 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo di 30 giorni. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
 - nel caso in cui, per fatto imputabile all'Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto, oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle *milestones* e ai *targets* della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici



Superiori – ITS Academy” del PNRR verrà applicata una penale giornaliera nella misura del 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale;

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.
3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La stazione appaltante avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della stazione appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. La stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora la stazione appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 11

(Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 12

(Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.



2. La stazione appaltante potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna la **Fornitura** e ne verificherà la regolarità.

Art. 13

(Risoluzione del Contratto)

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, la stazione appaltante procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante.
3. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 14

(Clause risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso la stazione appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della **Fornitura**; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la **Fornitura**;
 - c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
 - d) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - f) violazione degli obblighi derivanti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (consultabile al link <https://www.itsumbria.it/amministrazione-trasparente/?cat=83>) adottato con delibera del Cdl del 18/09/2023 che si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori
 - g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;



- h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante;
 - i) applicazione di penali, da parte della stazione appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - j) mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto delle *milestone* e dei *target* del PNRR;
 - k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 15 del presente Contratto;
 - l) mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la stazione appaltante comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Affidatario, la stazione appaltante procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante.
 4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 15

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
 - a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;



- e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, gli estremi del progetto (**Umbria Academy Next Gen - M4C111.5-2023-1002-P-26291**), la descrizione delle prestazioni, l'importo, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
 - f) a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della L. n. 136/10);
 - g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare gli estremi del progetto (**Umbria Academy Next Gen - M4C111.5-2023-1002-P-26291**), la descrizione delle prestazioni, l'importo, il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto) ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16

(Lavoro e sicurezza)

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della **Fornitura**, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in



materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - **Silvia Ugolini**, in forza presso la stazione appaltante in qualità di RUP;
 - **Marco Bruni**, in qualità di Referente Unico per l'Affidatario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Affidatario

Marco Bruni

Via del Poggio Laurentino n. 9, Roma (RM) c/o SOURCESENSE S.p.A.

Telefono: **06 45472503**

e-mail **UFFICIO.GARE@SOURCESENSE.COM**

PEC **sourcesense@pec.it**

per la Stazione Appaltante

Via Palermo 80/a, Perugia

e-mail: **amministrazione@itsumbria.it**

PEC: **itsumbria@legalmail.it**

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 18



(Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 19

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 20

Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Titolare del trattamento dei dati personali è **I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo**.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, sussistendone i presupposti, l'Affidatario è designato con apposita nomina, quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione dei dati delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la **Fornitura** oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. L'affidatario e la Stazione Appaltante, sottoscrivendo il Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

Art. 21

(Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.



3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

ALLEGATI:

- Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, _____

L'AFFIDATARIO

LA STAZIONE APPALTANTE



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Responsabilità dell'Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie).

Perugia, _____

L'AFFIDATARIO



INFORMATIVA FORNITORI

La presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

1) **Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD).**

Titolare del trattamento è **ITS UMBRIA Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo** (d'ora in avanti, "ITS"), con sede in, Perugia, Via Palermo, 80/A, e-mail: info@itsumbria.it; pec: itsumbria@legalmail.it.

ITS ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) raggiungibile all'indirizzo della sua sede o all'indirizzo dpo@itsumbria.it.

2) **Finalità del trattamento e basi giuridiche.**

1. Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali necessari a svolgere la procedura anche informatica di presentazione delle offerte e, successivamente, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto stipulato tra ITS e il fornitore.

Sono trattati anche i pertinenti dati di contatto e-mail e telefonici delle persone che agiscono per conto del fornitore, che quest'ultimo garantisce di avere acquisito in modo lecito e che sono esatti ed aggiornati.

2. I dati del fornitore sono trattati per finalità implicate dall'attuazione di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile e fiscale.

3. I dati sono – altresì – trattati per finalità di trasparenza e anticorruzione.

4. Infine, i dati sono trattati anche per finalità di tutelare le ragioni ed interessi di ITS.

Le basi giuridiche dei trattamenti di cui sopra sono pertanto costituite dall'adempimento di compiti di interesse pubblico, dalla necessità di adempiere le obbligazioni oggetto del contratto e dall'adempimento di obblighi di legge del titolare (nn. 1, 2 e 3). Oltre che per il suo legittimo interesse di disporre di prove per difendere i propri diritti ed interessi (n. 4).

3) **Destinatari dei dati e loro comunicazione. Trasferimento dei dati a un paese extraeuropeo.**

I dati personali del fornitore e delle persone che agiscono per suo conto potranno essere comunicati a soggetti terzi, nell'ambito delle finalità indicate sopra e/o che il titolare ha nominato responsabili o sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, come il fornitore della piattaforma utilizzata per lo svolgimento della procedura telematica di aggiudicazione e stipula del contratto.

La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria per la corretta e completa esecuzione del contratto del fornitore con il titolare e, più in generale, per eseguire tutti gli adempimenti che gli sono richiesti dalla legge (segnatamente, di natura amministrativa, contabile, fiscale e di trasparenza).

I dati non sono trasferiti in paese extraeuropeo, nel caso in cui ciò avvenisse, poiché ad esempio i server del fornitore fossero allocati in un paese fuori dall'Unione Europea, ITS adotterà garanzie adeguate al trasferimento.

I dati possono essere diffusi nella sezione del sito internet del titolare www.itsumbria.it in adempimento di obblighi di trasparenza.



4) Utilizzazione e tempi di conservazione dei dati.

I dati trattati per finalità di dare esecuzione al contratto col fornitore saranno cancellati non appena non saranno più necessari per la sua attuazione.

I dati saranno conservati per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali per il termine di 10 anni previsti dalla legge. Per finalità di prova, verranno conservati per il termine di prescrizione di 10 anni, previsto per far valere eventuale responsabilità contrattuale.

5) Diritti d'accesso.

Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono alle persone fisiche interessate l'esercizio di specifici diritti. L'art. 15 gli riconosce il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Gli interessati hanno, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali.

Rispetto ai propri dati personali, gli interessati hanno il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati.

I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del DPO del titolare dpo@istumbria.it, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede legale in Perugia, Via Palermo, 80/A.

Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità.

Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta.

6) Reclamo ad un'autorità di controllo.

Il fornitore e le persone che agiscono per suo conto, dei quali il titolare tratta i dati, che ritengono che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del regolamento, hanno diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo dello Stato in cui risiedono o lavorano o nel quale si è verificata la violazione, ai sensi dell'art. 77, GDPR.

Se i soggetti di cui sopra risiedono o lavorano o la violazione è verificata nel territorio dello stato italiano, il reclamo va proposto alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma.

Perugia, _____